

L. 104/1992: PERMESSI SULLA DISABILITÀ

dopo il Collegato Lavoro e la Circolare Inps n°155/2010

La L. 183/2010 (Collegato lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha disposto, all'art. 24, significative modifiche all'art. 33 della L.104/92 in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità: fruizione dei permessi solo per i parenti o affini entro il secondo grado (non più entro il 3°); divieto esplicito per più lavoratori di assistere la stessa persona; diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito e non più al proprio domicilio.

Rispetto al primo punto, la legge lascia invariata la possibilità che tali permessi siano concessi a parenti o affini entro il 3° grado quando i genitori o il coniuge del disabile, in situazione di gravità, abbiano compiuto 65 anni, abbiano anch'essi una patologia invalidante o siano deceduti o *mancanti*.

La Circolare Inps n°155/2010, offrendo un'interpretazione ampia del concetto di "mancanza", specifica che la stessa ricorre, oltre che nei casi di assenza naturale e giuridica (come celibato, figlio naturale non riconosciuto), in tutte le situazioni ad essa giuridicamente assimilabili, purché tale condizione sia continuativa e certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. Ne sono esempi il divorzio, la separazione legale o l'abbandono.

La stessa possibilità è concessa anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Inoltre, la legge n. 183/2010, eliminando dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 le parole "successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile", ha consentito, sottolinea l'Inps nella circolare, anche **ai parenti e agli affini del minore di tre anni** in situazione di disabilità grave di godere dei **tre giorni di permesso mensili**. Detta possibilità riguarda anche i **genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave** quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001: prolungamento del congedo parentale, o due ore di permesso al giorno.

Presupposto per usufruire di tali permessi è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura ospedaliera (o simili), ove per tempo pieno devono intendersi le intere 24 ore. Fanno eccezione i casi in cui il disabile I) necessiti di interruzioni per effettuare visite o terapie; II) sia ricoverato in stato vegetativo; III) sia un minore per il quale risulti documentata la necessaria assistenza di un genitore o familiare.